

COMUNE DI CORSICO

Via Roma 18 - 20094 CORSICO (MI)

C.F. 00880000153 - P.Iva 00880000153



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) PER IL COMUNE DI CORSICO. PERIODO 36 MESI - CUI S00880000153202500018 - CPV 85312120-6 - C.I.G. B7D0B1316D

Sommario

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO	4
Art.2 - DURATA.....	5
Art.3 - PROROGA CONTRATTUALE.....	5
Art.4 - ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
Art.5 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
Art.6 - QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE	5
Art.7 - SERVIZI AFFERENTI AL CSE.....	6
Art.8 - SERVIZIO EDUCATIVO	6
Art.9 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI.....	6
Art.10 - SERVIZIO DI PULIZIA.....	7
Art.11 - ALTRI SERVIZI E LAVORI.....	7
Art.12 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO	8
Art.13 - CLAUSOLA SOCIALE.....	8
Art.14 - PERSONALE	8
Art.15 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, CONTRATTUALI E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	9
Art.16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.....	10
Art.17 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO	10
Art.18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art.19 - IMMOBILE.....	11
Art.20 - STRUTTURA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	11
Art.21 - INVESTIMENTI.....	12
Art.22 - PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	13
Art.23 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	14
Art.24 - SUBAPPALTO	14
Art.25 - STRUMENTI DI VERIFICA DEL SERVIZIO	14
Art.26 - CUSTOMER SATISFACTION.....	15
Art.28 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art.29 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	17
Art.30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	17
Art.31 - PERCENTUALE DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	18
Art.32 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI	18
Art.33 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE.....	19
Art.34 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	20
Art.35 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	21
Art.36 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	21
Art.37 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO	21
Art.38 - RITENUTE FISCALI OPERATE AI DIPENDENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI	21
Art.39 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22
Art.40 - PENALITÀ.....	23
Art.41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
Art.42 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	25
Art.43 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO E RESCISSIONE.....	25
Art.44 - CONDIZIONE RISOLUTIVA D.L. 95/2012	26
Art.45 - ESECUZIONE IN DANNO.....	26
Art.46 - RISERVE E RECLAMI	26
Art.47 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
Art.48 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	27
Art.49 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	27
Art.50 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	27
Art.51 - SPESE CONTRATTUALI	27

Art.52 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	27
Art.53 - CONTROVERSIE	27
Art.54 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	28
Art.55 - FORO COMPETENTE	28
Art.56 - NORMATIVA DI RINVIO	28
Art.57 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI.....	28

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Centro Socio-Educativo per disabili sito in Corsico - Via Leonardo Da Vinci, 5/7 di seguito denominato "CSE".

Il CSE è una struttura non residenziale diurna, che attraverso la presa in carico globale e l'attivazione di percorsi individualizzati, mantiene e potenzia le abilità di soggetti disabili la cui compromissione dell'autonomia fisica e/o intellettuale non sia ricompresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario.

In particolare, il Centro Socio Educativo sviluppa progetti di accoglienza diurna con valenza socio-educativa assistenziale, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia personale, la socializzazione, il mantenimento del livello culturale dell'utente e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Il Centro si caratterizza come Centro Socio-Educativo, con le seguenti finalità:

- favorire il mantenimento delle capacità acquisite, lo sviluppo delle capacità psico-fisiche e il miglioramento della qualità della vita personale con disabilità e del suo nucleo familiare, promuovendo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fisiologici, di sicurezza, affetto e di senso dell'appartenenza;
- favorire la socializzazione con processi di inclusione e integrazione dei fruitori;
- favorire lo sviluppo e il mantenimento di un adeguato livello culturale nel processo di crescita personale;
- coinvolgere la famiglia nella definizione e nel monitoraggio del progetto educativo individuale (PEI), anche al fine di evitare l'istituzionalizzazione del disabile e di sostenerne l'integrazione dello stesso nel proprio territorio;
- favorire la socializzazione ed il recupero dell'autonomia delle persone disabili attraverso interventi mirati e personalizzati;
- fornire occasioni di sviluppo e miglioramento delle capacità relazionali e dei legami che l'individuo instaura con la comunità.

I dati identificativi dell'immobile dedicato al servizio sono i seguenti:

Tipologia locali	Indirizzo	Superficie	Titolo di possesso
Locali destinati a servizio pubblico per fini assistenziali	Via Leonardo da Vinci 5/7, Corsico	345 mq	Proprietà comunale

Attualmente il CSE ospita 15 utenti provenienti dai Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, appartenenti all'Ambito territoriale del Corsichese ATS Città Metropolitana Milano e vi sono 4 persone in lista d'attesa.

Sono inoltre residenti nell'Ambito territoriale del Corsichese soggetti che attualmente frequentano strutture fuori territorio, per i quali i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio partecipano alle spese.

La struttura necessita il rifacimento dei bagni, ai fini di aumentare quanto più possibile la capacità ricettiva (circa 30 posti).

Tali lavori dovranno essere svolti dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale secondo il progetto allegato alla documentazione di gara e dovranno essere ricompresi nell'offerta economica.

Il CSE dovrà restare aperto per 47 settimane annuali e per un minimo di 7 ore consecutive giornaliere, dal lunedì al venerdì. Il rapporto educatori/utenti deve essere di 1:5.

L'aggiudicatario presenta al DEC annualmente il calendario relativo al funzionamento del servizio affidatogli.

Il CSE è autorizzato al funzionamento secondo i requisiti della D.g.r. n. 20763 del 16/02/2005.

L'aggiudicatario dovrà organizzare annualmente e autonomamente una giornata di Open day al fine di favorire la conoscenza del servizio alla cittadinanza e alle associazioni operanti sul territorio comunale.

L'Aggiudicatario autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l'organizzazione, la

direzione, l'esecuzione, la vigilanza ed il controllo dello svolgimento professionale del servizio oggetto del presente capitolato.

Il personale dovrà essere formato, a cura dell'aggiudicatario, sulla normativa vigente in materia di primo soccorso e antincendio.

Art.2 - DURATA

La durata del servizio è di 36 mesi a partire dal 1° febbraio 2026 o comunque dalla data risultante dal verbale di consegna anticipata del servizio. L'affidamento, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà essere rinnovato per ulteriori 36 (trentasei) mesi in caso di valutazione positiva della precedente esecuzione sulla base di quanto previsto all'art. 27 "Strumenti di valutazione del servizio" del presente capitolato. Nel caso in cui il termine iniziale del servizio dovesse essere differito rispetto alla data individuata, per ragioni imputabili o meno alla Stazione Appaltante, la durata complessiva dell'appalto rimarrà invariata (36 mesi).

Art.3 - PROROGA CONTRATTUALE

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa eventualmente la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario in attesa dell'esito della nuova gara e delle successive procedure di gara, fino all'attivazione del nuovo affidamento, e comunque per un massimo di sei mesi l'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Art.4 - ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto si svolge dal lunedì al venerdì e il Centro Socio Educativo, ai sensi della D.G.R. Lombardia 20763/2005, prevede un funzionamento annuale di almeno 47 settimane, da settembre a luglio, da lunedì a venerdì, fatto salvo i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Il calendario annuale dovrà essere consegnato ai fruitori all'avvio del servizio entro e non oltre la prima settimana di settembre.

Il servizio dovrà svolto presso il Centro Socio-Educativo sito in Via Leonardo da Vinci 5/7 Corsico (MI).

Art.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per il triennio contrattuale posto a base di gara è stimato in Euro 954.280,66= di cui Euro 899.157,00= di costi della manodopera. L'incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dell'appalto è pari al 94,22%

Il ribasso offerto dall'operatore economico sarà effettuato sulla quota utente mensile pari ad Euro 884,00 oltre IVA di legge.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo offerto in sede di gara dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori e dei servizi oggetto del presente appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per incondizionata accettazione dell'aggiudicatario.

L'appalto è "a misura"

Art.6 - QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nell'esclusivo interesse della stessa per il miglioramento o la miglior funzionalità delle prestazioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di ridurre o ampliare i servizi in appalto dandone comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 14 (quattordici) giorni di preavviso.

Nei casi suddetti l'appaltatore è tenuto a eseguire le ulteriori prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

Art.7 - SERVIZI AFFERENTI AL CSE

In quanto afferenti al CSE l'aggiudicatario si obbliga a garantire il corretto svolgimento dei seguenti servizi, assicurando per essi la presenza e il numero di operatori e quant'altro si sia valutato necessario all'interno dell'offerta/progetto, al corretto svolgimento del servizio:

- 1) Servizio educativo, come specificato all'art. 8;
- 2) Assistenza diretta alle persone ospitate all'interno del Centro Socio Educativo finalizzata alla cura della propria igiene personale, allo svolgimento delle funzioni quotidiane, a favorire le relazioni umane e a garantire quant'altro potrà occorrere per il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle emergenti capacità psico-fisiche;
- 3) Servizio di fornitura pasti, come specificato all'art. 9;
- 4) Servizio di pulizia, come specificato all'art. 10;
- 5) Altri servizi, come specificato all'art. 11;

Art.8 - SERVIZIO EDUCATIVO

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'elaborazione, realizzazione e/o aggiornamento dei progetti educativi individualizzati (PEI) per ciascuna persona accolta, indicando la metodologia che intende adottare.

Dovrà essere promossa l'attività di sostegno e la collaborazione con le famiglie degli utenti per favorire il loro coinvolgimento nelle attività dei servizi e la loro condivisione dei PEI.

Il PEI è finalizzato al benessere e all'autonomia della persona, dovrà contenere gli obiettivi specifici, l'articolazione delle attività, gli strumenti di realizzazione delle stesse, la tempistica delle verifiche ed il loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti, l'eventuale relazione di dimissione.

Particolare rilevanza dovranno avere gli obiettivi relativi all'autonomia delle persone accolte attraverso l'educazione agli atti necessari alla vita quotidiana (cura personale, maneggio del denaro, cura degli ambienti, ecc.), alle capacità espressive, di socializzazione e di manualità, in continuità con gli obiettivi già individuati per ciascuna di esse attraverso attività formative, didattiche di aggregazione e di tempo libero, di partecipazione e corresponsabilità, ludico sportive, manuali e tecniche.

Per ogni fruitore del centro l'aggiudicatario ha l'obbligo di inserire nella cartella sociale informatizzata in uso al Comune di Corsico e all'Ambito territoriale del Corsichese, a cura del proprio personale, il fascicolo personale di ogni soggetto frequentante che dovrà contenere: la relazione iniziale dell'ente/servizio inviante, dati anamnestici, informazioni sanitarie, cliniche e sociali. Il fascicolo dovrà contenere inoltre il diario o verbalizzazioni aggiornate degli incontri/riunioni effettuate sul caso, l'autorizzazione al trattamento dei dati e documentazione utile alla stesura del PEI. Il PEI deve essere presentato e condiviso con la famiglia e con gli operatori sociali del Comune, che lo sottoscrivono per accettazione e prevedere valutazioni intermedie, almeno semestrali.

Art.9 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI

Per gli utenti del CSE dovrà essere garantita la somministrazione del pranzo giornaliero.

Il servizio è a totale carico del soggetto aggiudicatario, che dovrà individuare la Ditta incaricata della fornitura dei pasti tra quelle in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.

I pasti dovranno essere consegnati in contenitori termici e nel rispetto vigenti normative in materia.

Il servizio dovrà consistere in:

- compilazione giornaliera del menù, effettuata in base alle presenze delle persone ospitate nel Centro, ponendo attenzione alle loro necessità alimentari e a eventuali precisazioni e raccomandazioni rese necessarie dalla particolare situazione dei singoli casi (diete, allergie, intolleranze);
- apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli destinati alla consumazione dei pasti, sporzionatura del cibo, servizio ai tavoli e assistenza al riordino e pulizia delle stoviglie,

pulizia e sanificazione delle sale mensa e, se richiesto, lavaggio delle stoviglie.
Il pasto dovrà essere servito dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Art.10 - SERVIZIO DI PULIZIA

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti interni, dei bagni e degli ambienti esterni afferenti le strutture, da effettuarsi al di fuori degli orari di permanenza dei fruitori del Centro. Dovrà essere curata in modo programmato la pulizia delle finestre e delle superfici vetrose, delle porte e dei corpi illuminanti, dei termosifoni e del magazzino. Dovrà essere garantito, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il riordino degli ambienti.

Le attività che dovranno essere svolte quotidianamente sono le seguenti:

- raccolta rifiuti (frazione umida e secca, carta, vetro e plastica);
- rotazione sacchi, secondo il calendario comunale di raccolta dei rifiuti;
- fornitura sacchi necessari;
- pulizia e disinfezione locale pattumiere;
- raccolta carte e materiale vario negli spazi comuni;
- pulizia dei servizi igienici.

I costi per l'approvvigionamento dei prodotti e degli eventuali macchinari occorrenti per le operazioni di cui sopra sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art.11 - ALTRI SERVIZI E LAVORI

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre svolgere i seguenti ulteriori servizi:

- manutenzioni ordinarie. La manutenzione ordinaria comprende tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservare lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. A titolo esemplificativo, con manutenzione ordinaria si fa riferimento ad azioni quali quelle di tinteggiatura dei locali, di controllo annuale degli impianti e di manutenzione programmata consigliata dal rivenditore per arredi esterni ed attrezzature. L'Aggiudicatario dovrà tenere in sede il registro delle manutenzioni eseguite con allegata prova dell'avvenuto intervento di manutenzione. Tale registro dovrà essere trasmesso almeno due volte l'anno agli uffici comunali. Sono a carico del gestore i seguenti oneri per le manutenzioni ordinarie:
 - manutenzione ordinaria dei locali adibiti a CSE e degli spazi circostanti (entro la recinzione);
 - pulizia degli spazi esterni, che dovranno essere mantenuti sempre in ottimo stato garantendo un livello di pulizia adeguato all'uso (con inclusione della manutenzione del verde).

L'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese, a far fronte a eventuali danni che potranno verificarsi sia alle strutture che agli arredi ed attrezzature a causa di una non corretta utilizzazione.

La mancata corretta manutenzione ordinaria che provocherà la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria o di sostituzione di un bene/arredo o attrezzatura sarà a carico dell'Aggiudicatario.

- Smaltimento dei rifiuti domestici: tale attività deve essere attuata dal personale operante e con oneri del soggetto aggiudicatario nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti comunali di igiene urbana.
- Servizio di trasporto, per i soli residenti nel Comune di Corsico, con un mezzo appositamente dedicato e attrezzato per l'utenza con disabilità motoria con accompagnamento da e verso il domicilio.
- Lavori di rifacimento dei servizi igienici e dell'efficientamento energetico ai fini dell'aumento al massimo della capacità ricettiva della struttura (30 posti circa). Tali

lavori dovranno essere conformi al progetto validato dalla Giunta Comunale e allegato alla documentazione di gara.

Art.12 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il CCNL si applica a tutti i lavoratori senza distinzione di mansioni e/o categoria e fa riferimento al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Cooperative Sociali Cod. CNEL n. T151**.

L'Operatore economico potrà tuttavia indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni di competenza dell'appaltatore dovranno essere effettuate conformemente a quanto richiesto nel presente capitolato.

Il numero delle unità lavorative e la qualità delle prestazioni da esse effettuate dovranno essere adeguati al raggiungimento dei risultati richiesti che debbono essere garantiti utilizzando metodologie che l'appaltatore indicherà nella proposta tecnica.

Attualmente sono occupati per le attività n. 2 educatori ed un coordinatore per un totale di 114 ore settimanali, come da tabella allegata alla documentazione di gara.

Art.13 - CLAUSOLA SOCIALE

Il presente affidamento, configurandosi quale contratto di appalto diverso da quelli aventi natura intellettuale, poiché trattasi di gestione del servizio, è soggetto alle clausole di cui all'art. 57 D.lgs. 36/2023.

Pertanto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative previste nel nuovo contratto, l'appaltatore del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, mantenendo il medesimo livello contrattuale e senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa, salvo diversa scelta da parte degli operatori, purché vengano garantite le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori previsti nel piano di assorbimento presentato in sede di offerta.

Ai fini dell'applicazione della presente Clausola Sociale, si considera di regola il personale dell'Impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Per la corretta attuazione della suddetta Clausola Sociale, nella documentazione di gara è allegata la "Tabella personale fornitore attuale" ovvero l'elenco del personale impiegato dall'Impresa uscente passibile di riassorbimento da parte dell'appaltatore entrante.

Il progetto di riassorbimento dovrà illustrare in qual modo concretamente l'offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale formulando una vera e propria proposta contrattuale che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadramento, unitamente all'indicazione di un termine per l'accettazione.

Art.14 - PERSONALE

L'Operatore Economico dovrà assicurare che le attività previste dal presente capitolato vengano svolte da personale in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla D.G.R. n. VII/20763 e dalla D.G.R. n. VII/20943 e dalla D.G.R. IX/6443 , sia riguardo ai titoli di studio e professionali sia riguardo al rapporto educatore/utenti.

Le figure impiegate nello svolgimento del servizio dovranno essere le seguenti:

- Coordinatore in possesso di laurea triennale di una delle seguenti classi L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione), L-39 (Servizio Sociale), L-40 Sociologia e/o laurea magistrale di una delle seguenti classi LM-51 (Psicologia), LM-85 (Scienze Pedagogiche), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), LM-88 (Sociologia e ricerca sociale), con almeno 5 anni di esperienza professionale di coordinamento in servizi educativi rivolti a persone con disabilità fisica, intellettuale e psichica;

- Operatori Socio-Educativi: diploma di laurea triennale L-19 (educatore professionale socio-pedagogico), qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018, diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989, diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio-sanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L. 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M., diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche) o LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education) con la quale viene attribuita la qualifica di pedagogista, L- 24 (Scienze e Tecniche psicologiche), LM-51 (Psicologia), L-40 (Sociologia), LM-88 (Sociologia e ricerca sociale), L-39 (Servizio Sociale). Per i Centri Socio Educativi è possibile assumere anche maestri d'arte, artigiani, ecc. purché abbiano una comprovata esperienza triennale nel settore unitamente ad esperienza specifica con utenza con disabilità. In alternativa all'esperienza specifica è richiesta la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

Art.15 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, CONTRATTUALI E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Per l'espletamento del servizio l'Aggiudicatario dovrà disporre di proprio personale nei confronti del quale si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative ed assicurative, e ad applicare le condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio stesso, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località che per categoria venga successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire i servizi richiesti in tutta sicurezza manlevando il Committente da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni.

L'Aggiudicatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, con particolare riferimento alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente dell'Aggiudicatario stesso durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, tutta la normativa vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando il Committente da ogni responsabilità civile in merito.

Per la gestione del servizio l'Aggiudicatario si avvarrà di proprio personale idoneamente qualificato e formato.

Il Committente si riserva, supportato da idonei elementi valutativi, di chiedere ed ottenere a mezzo PEC la sostituzione del personale ritenuto non idoneo sulla base di oggettivi riscontri

desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in suo possesso.

La richiesta di sostituzione potrà inoltre riguardare il personale per il quale sia stata segnalata una condotta difforme rispetto a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'Aggiudicatario, entro 7 gg dalla ricezione della richiesta summenzionata, è tenuto a provvedere alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Stazione Appaltante.

Il ritardo/inerzia nell'adempire a quanto così richiesto sarà oggetto di applicazione delle penali di cui all'art. 40 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario deve garantire la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato, sollevando il Comune di Corsico da ogni obbligo e responsabilità per la corresponsione delle retribuzioni e il pagamento di contributi assicurativi e previdenziali.

Durante le ore di svolgimento del servizio, tutto il personale impiegato dall'Aggiudicatario dovrà indossare idoneo cartellino con sopra apposto il relativo nominativo, il logo dell'impresa e fototessera di riconoscimento.

Inoltre, l'intero personale adoperato per lo svolgimento del servizio in parola, avrà l'obbligo di indossare apposita divisa munita di logo aziendale.

Le retribuzioni orarie giornaliere devono corrispondere non ai minimi contrattuali della categoria più bassa del CCNL applicato ma alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni effettivamente svolte. Tutto il personale è a carico dell'Aggiudicatario, il quale dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art. 36 del predetto D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Lo stesso deve inoltre essere in regola con la Legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. Per tutta la durata dell'appalto il Comune si riserva di chiedere l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro competente.

Art. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme di cui al d.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché le norme di cui al Codice di Comportamento vigente del Comune di Corsico, che verrà sottoscritto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Aggiudicatario, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore del Comune.

Per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Aggiudicatario, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore del Comune.

Art. 17 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile operativo dell'Appalto e comunicare al Servizio Welfare e Salute del Comune di Corsico il nominativo ed il recapito telefonico. Della variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere data tempestiva comunicazione.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto Responsabile e il DEC.

Il responsabile individuato dall'Appaltatore partecipa ad incontri con il personale del Comune, prima dell'inizio del servizio, per la programmazione dello stesso ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti.

Art. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art.19 - IMMOBILE

Gli arredi, le attrezzature e gli impianti fissi esistenti nei locali che ospitano il CSE vengono consegnati dal Comune di Corsico all'aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività indicate nel presente Capitolato. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e delle attrezzature, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti causati dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato nel verbale.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.20 - STRUTTURA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per gestione s'intende anche l'esecuzione delle manutenzioni da svolgersi, ai sensi del presente articolo, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio all'utenza siano esse di tipo:

- ordinarie
- straordinarie

La struttura adibita a Centro Socio Educativo sito in Corsico Via L. Da Vinci 5/7, necessita di interventi di manutenzione straordinaria in sede d'avvio, è comprensiva di area verde pertinente come da planimetria allegata al presente capitolato; i locali dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'art.1.

Alla scadenza del contratto l'Aggiudicatario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali con impianti, arredi ed attrezzature; tali attrezzature e arredi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo contrattuale di effettuare tutti i tipi di controlli e di manutenzioni, ivi comprese quelle relative alle attrezzature esistenti ed ai sistemi di sicurezza. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere con la massima sollecitudine agli interventi di manutenzione delle attrezzature (sia interne che esterne) e degli arredi.

Saranno economicamente a carico dell'Ente gestore solamente quelle riferibili a:

- a) manutenzioni ordinarie di strutture, impianti, arredi ed attrezzature dati in uso.
- b) manutenzioni straordinarie necessarie per l'avvio del Centro Socio-Educativo, nei limiti dell'importo massimo previsto nel quadro economico indicato nel presente documento

Manutenzioni Ordinarie:

La manutenzione ordinaria comprende tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservare lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. A titolo esemplificativo, con manutenzione ordinaria si fa riferimento ad azioni quali quelle di tinteggiatura dei locali, di controllo annuale degli impianti e di manutenzione programmata consigliata dal rivenditore per arredi esterni ed attrezzature.

L'Aggiudicatario dovrà tenere in sede il registro delle manutenzioni eseguite con allegata prova dell'avvenuto intervento di manutenzione. Tale registro dovrà essere trasmesso almeno due volte l'anno agli uffici comunali.

Sono a carico del gestore i seguenti oneri per le manutenzioni ordinarie:

- manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Centro Socio-Educativo e degli spazi circostanti (entro la recinzione);
- pulizia degli spazi esterni, che dovranno essere mantenuti sempre in ottimo stato

garantendo un livello di pulizia adeguato all'uso (con inclusione della manutenzione del verde);
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (comprese le attrezzature di cucina).

L'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese, a far fronte a eventuali danni che potranno verificarsi sia alle strutture che agli arredi ed attrezzature a causa di una non corretta utilizzazione.

La mancata corretta manutenzione ordinaria che provocherà la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria o di sostituzione di un bene/arredo o attrezzatura sarà a carico dell'Aggiudicatario.

Manutenzioni Straordinarie

Per manutenzione straordinaria s'intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità".

Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione. Fanno eccezione quelle di competenza dell'Aggiudicatario per l'importo previsto all'interno del quadro economico indicato nel presente documento e finalizzate all'esecuzione degli interventi risultanti dal progetto e dalla relazione tecnica allegati alla documentazione di gara.

Ogni tipologia d'intervento riferito a manutenzione straordinaria sarà, previa autorizzazione e salvo diverso accordo preventivo, eseguito dalla Ditta aggiudicataria e, successivamente, rimborsato dal Comune qualora eseguita a regola d'arte. L'Aggiudicatario, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà far pervenire al Comune la documentazione rilasciata dall'impresa incaricata riportante i dati relativi all'intervento e le relative certificazioni.

Eventuali integrazioni di arredi o attrezzature durevoli necessarie a garantire il normale svolgimento del servizio dovranno essere richieste dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, la quale si riserverà di verificarne l'effettiva necessità e provvederà con gli adempimenti conseguenti. L'Aggiudicatario è tenuto ad aggiungere e cambiare, a proprie spese, gli arredi e le attrezzature durante l'esecuzione dell'appalto in caso di danneggiamento o usura degli stessi (ad esempio in caso di rottura dei tavoli o delle sedie). Gli acquisti effettuati per rinnovare gli arredi e le attrezzature obsolete sono da considerarsi di proprietà comunale e, pertanto, il materiale acquistato dovrà essere di volta in volta inventariato utilizzando le procedure e le modalità indicate dai competenti uffici comunali. L'Aggiudicatario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere all'Aggiudicatario di adottare tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo delle strutture, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti, sono riportati sul registro di manutenzione. Qualora l'Aggiudicatario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'Aggiudicatario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 40 - Penalità, del presente capitolato.

Utenze:

Rimangono a carico dell'Aggiudicatario i costi delle sole utenze telefoniche.

Art.21 - INVESTIMENTI

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 20 l'Aggiudicatario dovrà, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Comune e nei limiti di quanto offerto in sede di gara e del quadro economico, prevedere annualmente investimenti migliorativi per le strutture. Per investimento

s'intende l'acquisto di nuovi beni, arredi e/o attrezzature, al di fuori da quelli già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, da usare nell'attività del servizio allo scopo di ottenere un maggiore qualità di prestazioni da offrire all'utenza finale e/o rendere maggiormente funzionali gli spazi utilizzati. Detto impegno economico richiesto all'Aggiudicatario mira a garantire il mantenimento, nel periodo di durata dell'appalto, della capacità del Centro Socio-Educativo di rispondere efficacemente ai bisogni dei fruitori del servizio. Per finanziare tali investimenti, sarà possibile prevedere attività di co-progettazione, che serviranno per raccogliere fondi di cui l'Operatore Economico Aggiudicatario fungerà da capofila.

Gli investimenti dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici Comunali. Tutto il materiale acquistato ai sensi del presente articolo è da considerarsi di proprietà comunale e, pertanto, dovrà essere di volta in volta inventariato utilizzando le procedure e le modalità indicate dai competenti uffici comunali. L'etichettamento del materiale sarà da eseguirsi a cura della Ditta aggiudicataria.

Art.22 - PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le prestazioni di carattere amministrativo che attengono i rapporti con le famiglie degli utenti che fruiscono del servizio ed in particolare:

- la rilevazione presenze quotidiane attraverso apposito software gestionale;
- la predisposizione eventuale modulistica in accordo con gli uffici comunali;
- l'elaborazione reportistiche richieste dall'Amministrazione;
- la relazione sintetica annuale, o su richiesta, relativa all'andamento del servizio;
- la stesura "Carta dei servizi" annuale per i fruitori in cui siano illustrati gli interventi offerti, il personale impiegato per la realizzazione del servizio, le modalità di accesso e di dimissione, l'organizzazione di servizi/prestazioni erogati, le rette a carico degli utenti stabilite dall'amministrazione comunale;
- la realizzazione materiale informativo per qualsiasi tipo di comunicazione rivolta alle famiglie;
- la realizzazione di un portale informativo del servizio e di canali social dedicati alla comunicazione delle iniziative promosse dal Centro, attivate previa validazione dell'Amministrazione, la quale dovrà anche di volta in volta esprimere il proprio assenso alla pubblicazione di eventuali notizie/comunicazioni riguardanti il servizio.

Sono altresì a carico del gestore:

- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature, compresa la fornitura del materiale di pulizia occorrente;
- la supervisione periodica sui casi e sulle dinamiche di gruppo, tenuta da uno psicologo, per il personale che opera all'interno del CSE;
- la mappatura dei servizi territoriali rivolti alle persone con disabilità;
- il mantenimento dei rapporti di collaborazione con il servizio di integrazione lavorativa dell'ambito territoriale del Corsichese, attualmente sito in Via Sant'Adele n. 2 a Corsico;
- il mantenimento dei rapporti con l'assistente sociale operante presso il Punto Unico di Accesso (PUA) attivo presso la Casa di Comunità di Corsico;
- la creazione, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Corsico, di un tavolo che tratti del tema disabilità con tutte le realtà territoriali operanti nel settore;
- l'attività di fundraising;
- l'organizzazione di eventi sportivi (almeno 1 all'anno);
- l'attività di supporto e consulenza ai caregiver;
- lo sviluppo di progetti che incentivino l'acquisizione di autonomia in ambito residenziale;
- la gestione, pulizia e sanificazione degli spazi e la fornitura di disinfettanti in linea con le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- la disinfestazione da insetti striscianti e no ogniqualvolta fosse necessario. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere programmati al fine di mantenere la sicurezza dei luoghi per la loro particolare destinazione. In ogni caso gli interventi dovranno essere

- effettuati in osservanza di tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia;
- la derattizzazione dell'area interna con posizionamento di esche rodenticide e monitoraggi periodici;
- la realizzazione della raccolta differenziata: i rifiuti solidi urbani indifferenziati dovranno essere raccolti in sacchetti trasparenti da esporre secondo il calendario di raccolta. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, etc.;
- la fornitura dei sacchetti necessari per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per le frazioni valorizzabili (raccolta differenziata);
- la manutenzione degli spazi esterni e del giardino;
- l'acquisto ed il reintegro del materiale ludico, igienico e comunque tutto quanto necessario per il funzionamento del servizio (materiali di consumo, stoviglie, piatti e bicchieri inclusi);
- la gestione delle eventuali emergenze, in particolare di quelle legate alle precipitazioni nevose e alla formazione di ghiaccio;
- il contratto e il pagamento della linea telefonica (ivi compresi eventuali cellulari di servizio e sim card);
- la manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza e della caldaia.

Art.23 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- la determinazione delle rette mensili;
- l'incasso delle rette di frequenza;
- il recupero coattivo delle entrate non riscosse;
- la promozione del servizio nel sito comunale;
- le manutenzioni straordinarie;
- la derattizzazione dell'area esterna e la dezzanarizzazione (Larvicida zanzare caditoie - Adulticida zanzare area a verde).

Art.24 - SUBAPPALTO

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, è fatto divieto di cedere o subappaltare i servizi principali oggetto del presente appalto, così come declinati dall'art.8 del presente Capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale oltre ad ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 sarà invece facoltà dell'Operatore Economico subappaltare i servizi "accessori" del presente appalto.

Le seguenti prestazioni accessorie possono essere subappaltate ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.

- formazione del personale;
- gestione informatizzata delle presenze;
- servizio mensa;
- servizio pulizie;
- procedure e strumenti per il monitoraggio e il controllo del servizio svolto;
- valutazione delle performances del personale impiegato;
- stesura report annuale di valutazione e verifica del servizio che tenga conto delle opinioni dello Stakeholder e del Committente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, in caso di mancata indicazione delle parti che si intende subappaltare, il subappalto è vietato. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Corsico dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.25 - STRUMENTI DI VERIFICA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine effettuerà, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali e al presente Capitolato, in particolare:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario e tutto il personale da esso impiegato dovranno fornire la massima collaborazione, consentendo l'accesso alle strutture ove viene svolto il servizio e fornendo ogni documentazione richiesta.

Di tali verifiche verrà redatto apposito verbale su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, firmati dal Responsabile di servizio e dal DEC.

L'Amministrazione con il supporto delle OO.SS. con le quali ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, ferma restando la tutela dei dati sensibili dei lavoratori impiegati nella commessa, effettuerà verifiche a campione sulle loro buste paga al fine di controllare la corretta destinazione delle risorse spese per il costo del lavoro.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, l'Amministrazione comunale dovesse rilevare gravi carenze qualitative nell'erogazione dei servizi e/o inottemperanze alle disposizioni contrattuali o a quelle del presente Capitolato, la stessa Amministrazione si riserva di ricorrere all'applicazione delle penali di cui all'art. 40 del presente Capitolato e, nei casi previsti, di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art.26 - CUSTOMER SATISFACTION

Nel corso del servizio sarà svolta a cura dell'Aggiudicatario una indagine di customer satisfaction a supporto dell'Ente per il monitoraggio sulla qualità dei servizi, quale attività strumentale di attuazione del progetto.

Nel rapporto finale l'aggiudicatario dovrà nello specifico evidenziare:

- il grado di soddisfazione complessivo e per gli aspetti significativi di ciascun servizio;
- l'individuazione dei fattori da promuovere per il miglioramento della qualità di ciascun servizio.

Nell'ambito del Rapporto finale l'Aggiudicatario potrà elaborare proposte di miglioramento del sistema di monitoraggio, proponendo, ad esempio, nuove modalità più significative rispetto al contesto operativo.

Il Rapporto finale dovrà presentare i risultati qualitativi, in forma chiara ed efficace, con l'ausilio di tabelle e grafici.

Il questionario, per misurare la soddisfazione complessiva dei fruitori del Centro e dei loro familiari su modelli trasmessi alla Stazione Appaltante, verrà concordato all'avvio del servizio con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Rapporto finale dovrà essere inviato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale.

Art.27 - STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà essere rinnovato per ulteriori 36 (trentasei) mesi nel caso in cui:

- l'Amministrazione Comunale ritenga di rinnovare il servizio senza dover apportare alcuna modifica alle modalità di erogazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato;
- siano state rispettate le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le prestazioni offerte risultino essere valutate tecnicamente pienamente soddisfacenti sia in riferimento alla qualità proposta, e realmente eseguita, in sede di Offerta Tecnica, sia in base a quanto previsto dal Capitolato;
- i risultati delle rilevazioni di customer satisfaction siano valutate positivamente dalla Stazione Appaltante nel loro complesso;

- gli indicatori qualitativi previsti dal Capitolato rispettino la tabella sotto riportata.

Indicatore	Misura	Contributo alla qualità (positivo/negativo) *
1. Responsività dell'offerta Tempo medio (in giorni) in lista d'attesa prima della presa in carico della richiesta per la capienza massima prevista dall'UDO (30 utnti max)	Durata della lista d'attesa	Negativo
2. Dispersione (Rinunce della presa in carico/richieste di presa in carico) *100	Tasso di rinuncia al servizio	Negativo
3. Contenimento turn over (N° operatori che hanno lasciato l'incarico/ N° operatori in servizio totale) *100	Tasso di Turn over del personale impiegato	Negativo
4. Formazione continua (Numero di ore di lavoro del personale dedicato ad attività di formazione/Numero di ore lavoro annuo totale del personale) *100	Quota di ore lavoro dedicate alla formazione del personale in servizio	Positivo
5. Attivazione di progetti senza oneri per la Stazione Appaltante Progetti di mutuo-aiuto/Progetti di presa in carico con richiesta oneri per il comune	Attivazione di risorse territoriali a vantaggio dei cittadini	Positivo

* Positivo: più alto è l'indicatore, più alto è il contributo alla qualità oggettiva.

* Negativo: più alto è l'indicatore, più basso è il contributo alla qualità oggettiva.

Gli indicatori dovranno essere verificati ogni 6 mesi di servizio per un totale di 6 verifiche. Il trend deve mantenere un valore di crescita o inalterazione se positivo o un valore di decrescita o inalterazione se negativo.

Art.28 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In considerazione della delicatezza e della rilevanza di interesse generale e sociale rivestita dal servizio oggetto e del grave danno all'interesse pubblico derivante dall'interruzione delle prestazioni o da una tardiva esecuzione delle stesse, è facoltà della Stazione appaltante chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'attivazione anticipata del servizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art.29 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art.30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il presente appalto è da intendersi "a misura", pertanto il corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio sarà calcolato moltiplicando la quota/utente mensile offerta in sede di gara per il numero degli utenti frequentanti il centro.

Il corrispettivo mensile dovuto all'Operatore Economico sarà determinato a consuntivo, applicando la suddetta quota/utente mensile al numero di utenti che, nel mese di riferimento, abbiano raggiunto la frequenza minima stabilita e per i quali non si siano verificate assenze non giustificate che ne precludano il pagamento. La liquidazione delle spettanze avverrà previa verifica della documentazione di frequenza e della regolarità delle prestazioni rese.

Gli importi saranno corrisposti mensilmente in via posticipata previa emissione di fattura elettronica e controllo di regolarità della stessa da parte del DEC.

Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui sopra, si considera utente frequentante colui che abbia registrato una presenza pari o superiore al 50% dei giorni di servizio previsti nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) per il mese di riferimento. La base di calcolo per la frequenza minima sarà il numero di giorni di servizio effettivamente programmati per l'utente nel mese, al netto delle assenze giustificate come definite di seguito.

La rilevazione delle presenze avverrà tramite registro elettronico e/o sistema di badge e/o fogli firma giornalieri gestiti dall'Operatore Economico. Tale sistema dovrà garantire la tracciabilità e la verificabilità dei dati da parte della Stazione Appaltante. L'Operatore Economico si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i report di frequenza mensili contestualmente alla fattura, per consentire la verifica e la liquidazione del corrispettivo.

In caso di mancato raggiungimento della frequenza minima del 50% da parte di un utente, e qualora le assenze non rientrino nelle casistiche di assenze giustificate di seguito, la quota/utente mensile per tale utente non sarà riconosciuta per il mese di riferimento.

Sono considerate assenze giustificate le assenze dell'utente dovute a cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o situazioni documentate che impediscono la regolare fruizione del servizio e non sono imputabili all'utente o all'Operatore Economico.

Rientrano in tale categoria le assenze per:

- malattia o ricovero ospedaliero, debitamente documentate da giustificativo rilasciato da struttura sanitaria o medico curante. Il giustificativo dovrà essere oscurato per i dati sensibili;
- motivi familiari gravi e imprevedibili (es. lutto di congiunti di primo grado, gravi emergenze familiari), documentate da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 o altra idonea documentazione;
- periodi di sospensione del servizio o assenze programmate dell'utente, purché concordati preventivamente e formalizzati nel PAI dell'utente e/o comunicati alla Stazione Appaltante (Case Manager -Assistente Sociale) con congruo anticipo.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le assenze giustificate, fornendo la relativa documentazione attestante l'assenza.

La fattura dovrà essere emessa entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione.

Il relativo pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore a norma di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventuali, eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore o a cause imputabili all'Appaltatrice - non danno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Le somme dovute dal Comune di Corsico all'appaltatore sono corrisposte entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica mensile posticipata, trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune fa fede per la decorrenza dei termini di pagamento.

Ciascuna fattura, previo controllo e liquidazione favorevole da parte del DEC, viene posta in pagamento secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità Comunale, condizionando i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva, con l'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità o altra idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali di tutto il personale impiegato.

Per essere valida, e pena il rifiuto, la fattura dovrà riportare gli estremi dell'atto di aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge, con riferimento della normativa di riferimento che dispone l'esenzione.

Inoltre, in fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà essere inserito all'interno del campo "Codice Destinatario" il seguente codice univoco ufficio: CODICE IPA = 5N5EQ4.

Il Comune di Corsico verifica altresì l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

Il Comune di Corsico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, applicherà il meccanismo dello "split payment" che stabilisce che le PP.AA. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore e, pertanto, nelle fatture deve essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il Comune di Corsico al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni e sarà in ogni caso tenuta all'esecuzione delle proprie prestazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni e sarà in ogni caso tenuta all'esecuzione delle proprie prestazioni.

Art.31 - PERCENTUALE DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Art.32 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024 in caso di variazione del costo, in aumento o

in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'esatto valore dell'indice corrispondente verrà riportato nel verbale di consegna del servizio. La variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs 209/2024, le clausole di revisione dei prezzi costituiscono meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale pertanto la revisione non verrà operata su istanza di parte ma sarà applicata automaticamente dalla Stazione Appaltante quando la variazione dell'indice sintetico superi (in aumento o in diminuzione) la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

L'indice di riferimento è PC (indice dei prezzi al consumo) 00ST (indice generale senza tabacchi).

L'onere dell'eventuale accertamento della verifica delle condizioni per il riconoscimento della revisione è a carico del DEC.

Il DEC con comunicazione mezzo PEC ne darà comunicazione al RUP ed all'Appaltatore, affinché quest'ultimo possa emettere la fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi.

L'appaltatore emetterà la fattura comprensiva della revisione prezzi, qualora dovuta, a partire dalla seconda mensilità dall'avvio del servizio.

L'appaltatore, all'atto della firma dei documenti contabili, ove intenda contestare l'importo revisionale, dovrà richiedere verifica tempestiva in contraddittorio e, in caso di perdurante disaccordo, dovrà iscrivere riserva con le modalità e nei termini previsti dalla specifica causa contrattuale di cui all'art. 46 del presente capitolato.

Ai subappaltatori si applicano le disposizioni ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con le medesime condizioni stabilite per l'Appaltatore del presente articolo. Nella verifica propedeutica all'autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante accerterà che nel contratto trasmesso sia presente una corretta clausola di disciplina della revisione prezzi.

La Stazione Appaltante alle prestazioni oggetto del presente capitolato non applicherà quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ovvero meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.

Art.33 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Tale clausola è finalizzata alla gestione delle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili che determinano una sostanziale alterazione dell'equilibrio contrattuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari situazioni economiche e sociali, emergenze epidemiologiche ed eventi bellici.

Il presupposto per la richiesta di applicazione di detta clausola, che stabilisce che la parte contrattualmente svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, si concretizza nel mero ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento (così come risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione) senza alterarne la sostanza economica e purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- b) l'alterazione in maniera rilevante dell'equilibrio originario del contratto a causa di dette circostanze sopravvenute;
- c) la mancata assunzione volontaria del relativo rischio da parte del contraente svantaggiato.

I succitati presupposti debbono essere provati documentalmente dalla parte richiedente, ai fini dell'avvio della trattativa, con nota trasmessa via PEC all'ufficio protocollo dell'Ente e indirizzata al RUP.

Il diritto alla rinegoziazione, riconosciuto al ricorrere dei suddetti presupposti, trova tuttavia un limite oggettivo di tipo finanziario, considerato che la norma prevede che la rinegoziazione non deve alterare il finanziamento complessivo dell'opera ed è ammessa nei limiti dello stanziamento di bilancio originario: i relativi oneri, infatti, sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La presentazione della richiesta non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Nelle more della rinegoziazione, pertanto, non si determina alcuna sospensione "automatica" dell'esecuzione del contratto a seguito della semplice presentazione della relativa istanza, né la richiesta della parte svantaggiata costituisce per la stazione appaltante una legittima motivazione per disporre detta sospensione che, tutt'al più, dovrà essere valutata tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 121 del Codice.

Entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo. Il RUP, quindi, a seguito di apposita istruttoria sull'istanza formulata dalla parte svantaggiata e nel rispetto del principio di buona fede, formulerà la proposta di un nuovo accordo, ovvero dovrebbe motivatamente dare atto dell'insussistenza dei presupposti per procedere alla rinegoziazione.

Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione. Qualora le trattative tra le parti si rivelino infruttuose, la parte svantaggiata può ricorrere agendo in giudizio per ottenere il ripristino dell'equilibrio contrattuale originario, nonché per il risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di negoziazione.

Art.34 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all'Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del buon andamento del servizio, si impegna a usare la massima professionalità e diligenza e a operare secondo criteri di economicità, flessibilità ed efficienza, salvaguardando l'utenza e l'integrità della struttura, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi agli operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell'Ente appaltante.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 c.c.) l'Appaltatore Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Appaltatore.

Resta inteso, infatti, che:

- i massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, a discrezione della Stazione appaltante, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento.

Polizza RC Professionale: per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'Appaltatore o da persone di cui l'appaltatore è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo per evento/anno Euro 3.000.000,00 per evento/anno:
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

In considerazione della tipologia dell'Appalto, è consigliabile la stipula di una polizza infortuni.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dall'operatore economico risultato aggiudicatario. In tal caso la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art.35 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si dà atto che per i servizi oggetto del presente capitolato i costi per la sicurezza per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso in sede di partecipazione sono pari a Euro 150,00= (euro centocinquanta/00).

Art.36 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art.37 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Non sarà concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto poiché trattasi di servizi il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo in base al numero di utenti frequentanti mensilmente, ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art.38 - RITENUTE FISCALI OPERATE AI DIPENDENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità

di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art.39 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per

esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art.40 - PENALITÀ

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere dell'Aggiudicatario che possano condurre a disservizi e a ritardi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, di cui la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza mediante verifica ispettiva e/o segnalazione dell'utenza o dei familiari, il Responsabile del Servizio comunale contesta i fatti stessi, fissando un termine non inferiore a giorni 7 (sette) per ricevere eventuali controdeduzioni trasmesse tramite PEC da parte dell'Operatore Economico.

Ritenute inadeguate le giustificazioni fornite, o decorsi i termini indicati dalla Stazione Appaltante per la trasmissione delle controdeduzioni sopracitate, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni**, a decorrere dalla comunicazione a mezzo PEC, da parte della Stazione Appaltante, di accertato inadempimento.

Le penalità, indicate nella seguente tabella, sono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non potranno essere complessivamente superiori al 10 % del valore complessivo del contratto.

VOCE	% PENALE A VALERE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione parziale e temporanea di tutti i servizi oggetto dell'appalto	1,0 ‰
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione totale e temporanea di tutti i servizi oggetto dell'appalto	1,3 ‰
Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale	1,5 ‰
Per ogni giorno di ritardo per la presentazione dei report previsti nel presente capitolato	0,5 ‰
Per ogni ora rispetto agli orari di apertura del Centro	0,5 ‰
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione all'Ente	0,5 ‰
Per ogni giorno di ritardo nell'emissione della fatturazione mensile rispetto a quanto previsto dal presente capitolato	0,5 ‰
Per ogni irregolarità lieve in caso di inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza	0,5 ‰
Per ogni carenza qualitativa nell'erogazione del servizio	0,6 ‰

Per ogni carenza relativa alla manutenzione ordinaria	0,5 ‰
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della manutenzione straordinaria in capo all'Aggiudicatario rispetto al cronoprogramma concordato con l'Amministrazione	0,7 ‰
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della manutenzione straordinaria iniziale in capo all'Aggiudicatario rispetto al cronoprogramma concordato con l'Amministrazione	0,7 ‰

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Operatore Economico a provvedere, nel termine massimo di sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'operatore economico Operatore Economico si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi contenute nel presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento dei danni morali e materiali e incameramento della cauzione, a discrezione della Stazione appaltante, il verificarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno dei seguenti casi:

INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Perdita dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore oltre il 15° giorno dalla data stabilita
Mancata esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto
Mancato rispetto degli indirizzi stabiliti dal Dirigente del Settore 1 e dal Responsabile dei Servizi Strategici
Sospensione/abbandono arbitrario del servizio
Cessione, totale o parziale, del contratto
Mancata sostituzione, nei termini temporali stabiliti, di personale che, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva
Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione appaltante e/o all'utenza
Reiterazione per n. 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco della durata dell'appalto
Mancata attuazione del modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica per la

gestione del servizio
Mancato rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Corsico
Mancata attuazione migliorie proposte in sede di gara
Frode nell'esecuzione dell'appalto
Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato
Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
Interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto
Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile
Mancata sottoscrizione del documento relativo alla responsabilità di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.
Ogni altro inadempimento che faccia revocare il funzionamento dell'UDO da parte di ATS

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente.

L'Amministrazione comunale riscuoterà il deposito cauzionale/fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.42 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art.43 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO E RESCISSIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1373 co. 2 del Codice Civile e dell'art. 123 co. 1-2 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto in

oggetto, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre un indennizzo complessivo calcolato ai sensi dell'art. 123 e dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

All'appaltatore non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso scritto a mezzo Posta Elettronica Certificata inviato dalla propria P.E.C. e trasmesso alla P.E.C. istituzionale del Comune, non inferiore a mesi 6 (sei); diversamente l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia definitiva costituita dall'appaltatore.

Art.44 - CONDIZIONE RISOLUTIVA D.L. 95/2012

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, le Amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art.45 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'appaltatore.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art.46 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) tempestivamente.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli art. 211 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.

Art.47 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Corsico, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Ferme restando le ulteriori ipotesi previste di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria,

del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.48 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 co. 4 e 117 co.1 del D.lgs. 36/2023, tale garanzia è richiesta in misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale, salvo le riduzioni previste dallo stesso articolo del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la cauzione definitiva subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale da parte del Comune, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dalla sua riduzione.

Art.49 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art.50 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il relativo contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023. Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ove dovute, sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Art.51 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Art.52 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il contratto, anche parzialmente, a pena di nullità.

Art.53 - CONTROVERSIE

Per le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore, quale che sia la loro

natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente il foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art.54 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Art.55 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Milano.

Art.56 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art.57 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi del Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento per i soli fini inerenti alla presente procedura di affidamento. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i controlli di legge; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal predetto Regolamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'operatore economico potrà rivolgersi al titolare del trattamento, che potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it; potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Il titolare del trattamento è il Comune di Corsico.

In ordine al procedimento instaurato con la presente procedura di affidamento si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;
- il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con modalità informatiche e/o cartacee, idonee a garantire la sicurezza dei dati stessi;
- il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla procedura ed aggiudicarsi l'appalto;

- i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede del Comune di Corsico (MI), via Roma n. 18.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il Comune di Corsico, titolare del trattamento dei dati personali e categorie particolari relativi a utenti e alle rispettive famiglie, designa l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Operatore Economico procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune. In particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o categorie particolari di dati personali di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione del Regolamento medesimo.

L'Operatore Economico è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Erika Fusi